



EMENDAMENTI DDL 5310

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO Stato (legge finanziaria 2005)***

PUNTO 2 ODG) CONFERENZA UNIFICATA
Roma, 14 ottobre 2004

Art. 6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il saldo netto da finanziare, relativamente alla gestione di competenza, non potrà superare quello risultante dal rendiconto 2003, diminuito del 20%.

Per il raggiungimento degli stessi obiettivi il disavanzo finanziario in termini di cassa per l'anno 2005 non può essere superiore a quello determinato per l'anno 2003 calcolato secondo quanto previsto ai commi 5 e 7 dell'art.29 della legge 27 dicembre 2002, n.289, aumentato del 4,8%.

Sopprimere i commi 3 e 4

L'UPI ritiene inaccettabile l'introduzione del tetto all'incremento della spesa come elemento di base per il patto di stabilità interno e propone, in virtù della necessità di tenere sotto controllo il processo di indebitamento futuro, di contenere, da un lato il saldo netto da finanziare, in termini di competenza, attraverso una vistosa riduzione rispetto al 2003 e, dall'altro, di contenere il disavanzo finanziario in termini di cassa secondo quanto già previsto dalla legge n.289/2002.

Art. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'art. 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Si richiede l'adeguamento al tasso di inflazione programmata dei trasferimenti erariali da destinare agli enti locali

Art. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 bis aggiungere il seguente:

7-ter. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'art.2, comma 18, della legge 27 dicembre 2004, n.350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

Si chiede che la compartecipazione Irpef, pari all'1% per le Province, venga "dinamizzata" e segua l'effettivo andamento del gettito.

Art. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 ter aggiungere il seguente:

7 –quater. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Le Province chiedono il rifinanziamento della misura volta a supportare lo sviluppo dei centri per l'impiego, come prevista nelle precedenti leggi finanziarie.

Art. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 quater aggiungere il seguente:

7 –quinquies. Al fine della restituzione alle Province del mancato incasso dell'Imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dalla legge 14 marzo 2003, n.39, è autorizzata per il 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Le Province attendono ancora il reintegro del mancato incasso dell'IPT, derivante dalla campagna di ecoincentivi promossa dal Governo nel primo trimestre del 2003. Tale stanziamento dovrà servire a coprire anche la parte eccedente il predetto stanziamento (che era pari a circa 31 milioni per Ipt e bollo Auto)

Art. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 quinquies aggiungere il seguente:

7 sexties. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n.350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005, 2006.

Si chiede il ristoro per gli enti locali relativo ai maggiori oneri sostenuti nel triennio 2004-2006 a fronte dei contratti di trasporto pubblico locale e servizi non commerciali.

Art. 27 (Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni)

Aggiungere il seguente comma:

6-bis. Per la prosecuzione del piano di e-government con le Regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del ministro per l'Innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

L'UPI chiede che venga ripristinato un apposito canale di finanziamento per consentire la prosecuzione degli investimenti per l'innovazione nella pubblica amministrazione e per la diffusione delle nuove tecnologie da parte degli enti locali.

Tabella F

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

Legge n.362 del 1998: Edilizia scolastica

art. 1 comma1 (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – Cap 7080)

2005	(30.987)	(60.000)
2006	(30.987)	(60.000)
2007	(30.987)	(60.000)

Il finanziamento della legge legge 23/96 non è assolutamente adeguato al fabbisogno degli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si ritiene pertanto necessario un congruo aumento dello stesso